

L.C. 2/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA

riunito in composizione collegiale in persona dei magistrati:

dott. Simona Delle Site

dott. Francesca Iaquina

dott. Veronica Zanin

ha pronunciato la seguente

Presidente est.

Giudice

Giudice

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 26/2023 R.G. P.U. promosso da

TONINELLI GIACOMO (c.f. TNNGCM77A27B019I), residente in Borgomanero, via Curti n. 14/A, con l'assistenza dell'OCC dott.ssa Anna Burlotto;

*** **

Visto il ricorso datato 18.03.2022 e depositato in data 31.03.2023 con il quale Giacomo Toninelli ha proposto domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter della legge n. 3/2012;

ritenuta l'applicabilità *ratione temporis* delle disposizioni normative contenute negli artt. 268 e segg. del d. lgs. n. 14/2019 relative alla liquidazione controllata del patrimonio;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Novara ai sensi dell'art. 27, co. 2. e 3, C.C.I.I., avendo la ricorrente la propria residenza in un comune rientrante nel circondario di questo Ufficio giudiziario;

rilevato che:

- il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019;
- il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (v. art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019);
- non risultano proposte domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del d. lgs. n. 14/2019;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC prevista dall'art. 269, co. 2, C.C.I.I.;
- il ricorso risulta corredato della documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- l'O.C.C., nominato in data 8.03.2022, ha attestato di aver effettuato in data 8.3.2022 le comunicazioni di cui all'art. 14-ter, comma quarto, della legge n. 3/2012 allora in vigore;

ritenuto che:

- la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del d. lgs. n. 14/2019 ed è dunque ammissibile;



- ex art. 268, co. 4, C.C.I.I., il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare (tenuto conto del fabbisogno familiare annuale indicato in ricorso, dei redditi della convivente e dunque della compartecipazione di quest'ultima alle spese della famiglia) può essere fissato in complessivi euro 1.000,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione. Disposta l'apprensione della quota di reddito individuale, si pone il problema di stabilire quale sia il limite temporale della stessa, stante l'omessa riproduzione nel C.C.I.I. di una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* della legge n. 3/2012; questione, questa, che intercetta quella più ampia della durata della procedura di liquidazione controllata. Al riguardo occorre considerare che la durata di una procedura liquidatoria è dipendente ovviamente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza che essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti). Anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/2012. Il C.C.I.I. ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata. In relazione alla liquidazione giudiziale l'art. 281, co. 1 e 2, del Codice stabilisce infatti che il Tribunale, su istanza del debitore, dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione, e ciò anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata, la quale comunque proseguirà (v. art. 282, co. 5 e 6). Sul punto il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 21 co. 3 della direttiva n. 1023/2019. La stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio. La prosecuzione dell'attività liquidatoria nella procedura controllata, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale. L'interpretazione del dettato normativo (art. 282, co. 5 e 6) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione una volta dichiarata l'esdebitazione deve, però, essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva. Il citato art. 21 co. 3 della direttiva n. 1023/2019 stabilisce che *"gli Stati membri possono disporre che un'esdebitazione non comprometta la prosecuzione di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione"*. Tale disposizione prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di disporre la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione. Ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento (in termini Trib. Verona 20 settembre 2022; Trib. Bologna 27.09.2022). Dalle considerazioni innanzi svolte deriva che l'apprensione delle quote di reddito della ricorrente, nei termini sopra stabiliti, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

- il pignoramento di quota dello stipendio eseguito dai creditori è inopponibile alla presente procedura di liquidazione, essendo essa assimilabile a quella fallimentare (e ora alla procedura di liquidazione giudiziale) relativamente alla quale la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che *"in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal*



terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 cod. proc. civ. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 L. Fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 legge fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ.. Il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue, infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo" (v. Cass. n. 1227/2016, Cass. n. 10867/2020);

- ex art. 270, co. 2, lett. b) del d. lgs n. 14/2019 deve essere nominato liquidatore l'O.C.C. con l'assistenza del quale la ricorrente ha proposto la domanda di liquidazione controllata;

osservato, infine, che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato dal Tribunale, costituendo un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I.;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del d. lgs. n. 14/2019,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di **TONINELLI GIACOMO** (c.f. TNNGCM77A27B019I), residente in Borgomanero, via Curti n. 14/A;

NOMINA

giudice delegato la dott.ssa Simona Delle Site e liquidatore l'O.C.C., dott.ssa Anna Burlotto;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA



la trascrizione, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti della presente sentenza su tutti gli immobili e i beni mobili registrati dei debitori;

FISSA

ex art. 268, co. 4, C.C.I. il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare in complessivi euro 1.000,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza nel sito internet del Tribunale;

DISPONE

che il liquidatore notifichi la presente sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex art. 270, co. 4, C.C.I.I.*;

MANDA

alla cancelleria per la notificazione al debitore della presente sentenza, nonché per la sua comunicazione al liquidatore nominato.

Novara, 1/06/2023

Il Presidente est.
Dott. Simona Delle Site

